



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Gruppo Consiliare Forza Italia

09:32 01 Feb 17 A00100C 002152

31/01/2017
ore 1756
Aff. Int.
SA

CL. 2. 18.2/990/2017/x

Al Presidente
del Consiglio regionale
Mauro LAUS
SEDE

MOZIONE N° 987

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

Oggetto: Assistenza sessuale per persone con diversità funzionale o disabilità

PREMESSO che

- l'Organizzazione mondiale alla Sanità ha definito la sessualità come elemento centrale della vita degli esseri umani sostenendo che essa è una fonte di salute, benessere, comunicazione e comprensione, e genera nelle persone atteggiamenti positivi verso se stessi e verso gli altri;
- la sessualità è un aspetto centrale dell'essere umano, essendo fonte di benessere psicofisico e contribuendo al senso di realizzazione e soddisfazione della persona;

CONSIDERATO che

- molte persone in condizione di disabilità non possono autonomamente intrattenere relazioni interpersonali complete sotto il profilo psicoaffettivo, emotivo e sessuale poiché impedita da una condizione di ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità o a causa di un aspetto fisico lontano dai modelli estetici dominanti e ritenuti attraenti;
- l'assistenza alla sessualità a persone con disabilità rappresenta un concetto che racchiude allo stesso tempo "rispetto" ed "educazione", che solo per un paese civile può rappresentare la massima espressione del "diritto alla salute e al benessere psicofisico e sessuale";

RICORDATO che

- il diritto alla salute sessuale e riproduttiva è riconosciuto come uno dei diritti umani fondamentali dall'ordinamento internazionale, nonché da molti accordi universali;
- la Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo, tenutasi a Teheran nel 1968, per la prima volta intende i "diritti riproduttivi" come diritti umani;
- con la sentenza n. 561 del 18 dicembre 1987 la Corte costituzionale ha precisato che «Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'articolo 2 Cost. impone di garantire»;
- durante la Conferenza Internazionale del 1994 al Cairo, venne negoziato (da una delegazione di 179 Stati) il Programma di Azione su Popolazione e Sviluppo dei prossimi 20 anni e i temi del diritto alla riproduzione, alla salute sessuale;

- la Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino, del 1995, nel paragrafo 96 ha decretato che "I diritti umani includono il diritto ad avere controllo e a decidere liberamente e responsabilmente circa la propria sessualità, la propria salute sessuale e riproduttiva, senza coercizione, discriminazione e violenza";

- la Convenzione di New York del 2006, relativa ai diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009, ha riconosciuto espressamente "l'importanza, per le persone con disabilità, della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte" e all'art. 12 ha sancito che: "Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario";

RITENUTO che

- ogni persona dovrebbe avere la possibilità, indipendentemente dalla propria condizione di disabilità, di compiere scelte informate e responsabili riguardo alla propria salute sessuale e di disporre di opportunità e di mezzi adeguati a compiere tali scelte; * ANCHE

RIPORTATO che

- la figura dell'assistente o accompagnatore sessuale è riconosciuta da oltre trent'anni in Danimarca, Germania, Paesi Bassi e, più recentemente, anche in Belgio, Svizzera e Austria;

- negli altri Paesi europei per divenire assistente sessuale è necessario seguire un corso di formazione, ottenere un relativo diploma; sono inoltre richiesti l'aggiornamento professionale, la supervisione terapeutica e vengono fissati prezzi concordati;

- in Italia è stato presentato, e non ancora votato, il ddl n 1442 "Disposizioni in materia di sessualità assistita per persone con disabilità" che prevede l'istituzione della figura professionale dell'assistente per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle persone disabili o assistente sessuale;

- il testo di disegno legge di cui sopra, nonostante sia stato presentato il 9 aprile del 2014, ed assegnato alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato non ha ancora iniziato l'iter legislativo;

- l'assistente sociale è una figura complessa e delicata, che richiede professionalità, preparazione multidisciplinare (che comprenda in particolare la formazione psicologica) e capacità di agire nel modo corretto;

- in Italia, grazie all'associazione Lovegiver è stato istituito l'Osservatorio Nazionale sull'Assistenza Sessuale, con lo scopo di far ricerca, favorire il dialogo tra i soggetti che operano nel settore nonché la divulgazione del pensiero comune in materia di sessualità e disabilità attraverso la promozione di conferenze, convegni, seminari, ecc..;

RIAFFERMATO che

- i diritti sessuali devono essere rispettati e protetti con il dovuto rispetto per i diritti degli altri;

- ogni individuo ha il diritto a non veder pregiudicato l'accesso ai beni considerati primari, tra cui il godimento del benessere psicofisico;

- ogni individuo ha il diritto al miglior livello raggiungibile di salute e di benessere relativo alla sessualità, inclusa la possibilità di esperienze sessuali piacevoli e sicure; ciò richiede la disponibilità, l'accessibilità di servizi sanitari di qualità e l'accesso alle condizioni che influenzano e determinano la salute, incluse quella sessuale;

**il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale**

- ad attivarsi presso il Parlamento ed in ogni sede utile affinché si possa arrivare in tempi celeri all'approvazione del ddl n 1442 "Disposizioni in materia di sessualità assistita per persone con disabilità";
- a redigere, sentita la Commissione consiliare competente, un piano di interventi annuale in materia di sessualità assistita per persone con diversità funzionale o disabilità al fine di valorizzare, anche sotto l'aspetto sociale e culturale, l'assistenza sessuale quale vettore di inclusione sociale e di prevenzione per il benessere psicofisico ed emotivo.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)